

Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

Le pubblicazioni dello staff: Rossella Pol

[[profilo professionale](#)] [[invia un commento](#)] [[sottoporti un quesito](#)]

4 gennaio 2000, Italia Oggi

Sull'anatocismo bancario è in crescita il contenzioso

Con la sentenza della Consulta correntisti in campo per recuperare i crediti

Tutti i mass media hanno dato ampio risalto alla sentenza Corte Costituzionale n. 425 del 9-17 ottobre 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del D.L. n.342 del 1999 relativo alla capitalizzazione degli interessi bancari (cd. anatocismo bancario).

A seguito di tale pronuncia, tutti i correntisti bancari che negli ultimi dieci anni hanno dovuto pagare interessi passivi possono richiedere agli Istituti di credito le somme versate in più per tale causale, sempre che, medio tempore, il Parlamento o il Governo non intervengano emanando una normativa che di fatto vanifichi tale diritto. Proprio per questo motivo l'Adusbef suggerisce di attendere i prossimi mesi di dicembre - gennaio per radicare il contenzioso giudiziario.

Peraltro prima di adire il magistrato è opportuno inviare alla banca una raccomandata a.r. con la quale si chiede la restituzione degli interessi che si ritiene aver corrisposto in eccedenza. In caso di risposta negativa o di mancata risposta da parte dell'Istituto di credito, entro un tempo ragionevole, ci si potrà rivolgere al magistrato; e più precisamente al Giudice di Pace se il credito è inferiore a £. 5.000.000, altrimenti al Tribunale. In ogni caso territorialmente competente è il giudice del luogo ove ha sede la filiale dell'Istituto di credito ove è acceso il conto corrente, ovvero il luogo di residenza del correntista.

Qualora non si possedessero più gli estratti conto degli anni passati si può farne richiesta alla banca, con un raccomandata a.r.; l'istituto di credito è tenuto a fornire tale documentazione.

La richiesta di restituzione di somme può essere inoltrata sia da coloro che hanno un rapporto di conto corrente in corso, che anche per brevi periodi ha presentato un saldo passivo, sia da coloro che hanno in precedenza intrattenuto un rapporto di conto corrente con una banca, in oggi chiuso, e per il quale hanno corrisposto interessi passivi, a condizione che il conto non sia chiuso da oltre dieci anni, vigendo il termine di prescrizione ordinaria ex art. 2934 Codice Civile.

Degno di particolare nota il fatto che il Tribunale di Lecce, ergendosi a pioniere in materia, successivamente alla sentenza del giudice delle leggi, ha emesso un decreto ingiuntivo contro un Istituto di credito affinché restituisca al correntista ricorrente le somme percepite in eccedenza (cfr. articolo di Rosario Neil Vizzini e Lorenzo Tamos, pubblicato su Italia Oggi del 24.11.2000 pag. 28).

Malgrado i primi successi giudiziari di cui si ha notizia, resta comunque il dubbio che molti correntisti, soprattutto privati, piccoli imprenditori o piccole società, di fatto non si attiveranno in tal senso, nel timore che a seguito di tale richiesta il rapporto in essere con un dato Istituto di Credito possa essere pregiudicato.

Al contrario nulla avranno da temere i curatori fallimentari ad inoltrare dapprima una richiesta stragiudiziale agli Istituti di credito con cui i falliti hanno intrattenuto un rapporto di conto corrente, e, in caso di risposta negativa, intraprendere un'azione giudiziaria, eventualmente anche in sede monitoria, previa autorizzazione del Giudice Delegato.